



**COMUNE DI NOCI**  
Città Metropolitana di Bari

**DECRETO Nr. 2 del 30/01/2026**

**Oggetto: ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.**

**IL SINDACO**

**DATO ATTO CHE** in data 14 e 15 maggio 2023, con turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Noci e che è stato proclamato all'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Noci il sig. Francesco INTINI in data 1° giugno 2023, come da verbale in atti;

**VISTO** l'art. 62 cc. 1-3 del vigente Statuto Comunale, rubricato “Incarichi ed indirizzi di gestione”, che così dispone:

*1. Gli Organi istituzionali dell'ente impostano le proprie attività attribuendo, ai responsabili dei Settori/Servizi autonomi, compiti e responsabilità gestionali. Definiscono inoltre, con formali provvedimenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la sua gestione; il provvedimento conterrà anche le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni dei responsabili gestionali.*

*2. Il Sindaco conferisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi ai dipendenti apicali di adeguato profilo professionale e di congrua capacità assunti a tempo indeterminato, ovvero assunti a tempo determinato, per posti apicali vacanti in dotazione organica, ovvero assunti a tempo determinato ma extra dotazione organica in quanto assenti le professionalità analoghe all'interno dell'ente.*

*3. Gli incarichi anche interni di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il Responsabile di servizio interessato secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro. Il responsabile interno revocato può essere nominato dal Sindaco responsabile di altro Settore/Servizio Autonomo, ovvero non avere alcun incarico di responsabilità gestionale.*

**VISTI** gli artt. 32 (*Responsabili dei Servizi o gestionali*), 33 (*Incarichi per lo svolgimento delle funzioni di responsabile gestionale-Verifica risultati*), 34 (*Revoca dell'incarico di Responsabile gestionale*) e 35 (*Sostituzione del Responsabile gestionale*) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi su 11'ordinamento degli Enti Locali), che testualmente recita: *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali"*;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**VISTO** l'art. 109 comma 2 del predetto decreto il quale dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al l'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Noci non dispone di personale di qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dal sopra citato art. 109 comma 2 TUEL e dalle vigenti disposizioni contrattuali;

## **VISTI:**

- l'art. 16 rubricato “Incarichi di Elevata Qualificazione” del CCNL 2019-2021 che dispone: *“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori”;*

- l'art. 18 rubricato “Conferimento e revoca degli incarichi di EQ” del CCNL 2019-2021 che dispone: *“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le*

medesime formalità. 28 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.”;

- l'art. 17 rubricato “Retribuzione di posizione e di risultato” del CCNL 2019-2021 che dispone: “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 27 responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di

*risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. [...]”;*

- l'art. 19 rubricato “Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ” del CCNL 2019-2021 che dispone: “1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 29 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di

*conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ)”;*

## DECRETA

- di **considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **nominare** Responsabili di Settore, a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, di cui alla delibera di Giunta n. 128/2025, articolata in otto Settori organizzativi, così come strutturati sulla base del funzionigramma di cui alla delibera di Giunta n. 220/2025, da assegnare ciascuno alla responsabilità dei seguenti dipendenti titolari di incarico di Elevata Qualificazione:

<b>Settore 1 Affari Generali e Personale:</b> dott. Vincenzo D'AVERSA (Funzionario)
<b>Settore 2 Socio-culturale:</b> dott.ssa Pasqualina LIUZZI (Funzionario)
<b>Settore 3 Economico-finanziario:</b> dott. Antonio PALMA (Funzionario)
<b>Settore 4 Ambiente e Commercio:</b> ing. Giuseppe GABRIELE (Funzionario)
<b>Settore 5 Polizia Locale:</b> dott. Giuseppe RICCI (Funzionario)
<b>Settore 6 Patrimonio e Lavori Pubblici:</b> ing. Francesco PARCHITELLI (Funzionario)
<b>Settore 7 Servizi Demografici:</b> dott.ssa Francesca LATERZA (Istruttore)
<b>Settore 8 Territorio, Urbanistica e Attività produttive:</b> ing. Angelo BORELLI (Funzionario)

- di **dare atto che** al Responsabile di ciascun Settore sono attribuite le funzioni di cui all'alt. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché i compiti e le responsabilità previsti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e **che** gli obiettivi sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco e dal P.E.G., nonché quelli di volta in volta assegnati mediante atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento con deliberazioni della Giunta Comunale;
- di **stabilire che** per il conferimento dell'incarico a ciascun Responsabile di Settore compete altresì il trattamento economico accessorio, composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;
- di **stabilire che**, nelle more dell'adozione della nuova graduazione degli incarichi di E.Q. valida a partire dall'anno corrente, secondo le disposizioni contrattuali nazionali di comparto vigenti e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e i vincoli di spesa imposti dalla normativa in materia, l'indennità di posizione è fissata nel minimo di base contrattuale nazionale (5.000 € lordi per tredici mensilità per i Funzionari e 3.000 € lordi per tredici mensilità per gli Istruttori), salvo conguaglio;

- di **precisare che**, per l'incarico *ad interim* relativo ad altra E.Q., per la durata dello stesso, al lavoratore, esclusivamente nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'E.Q. oggetto dell'incarico *ad interim*;
- di **stabilire che** il presente provvedimento è esecutivo a far data dal 1° febbraio 2026 e avrà durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- di **stabilire che**, per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- di **dare atto che** il presente decreto sarà affisso all'albo on-line per 15 gg. consecutivi, pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché trasmesso a tutti i Responsabili di Settore e al Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza.

**IL SINDACO**  
**Francesco INTINI**